

## Art. 5.

*Benefici e incentivi fiscali*

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

## Art. 6.

*Clausola di salvaguardia*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## Art. 7.

*Disposizione finale*

1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

## LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2287-bis):

Presentato dal Ministro dei beni e attività culturali e del turismo Dario FRANCESCHINI (Governo RENZI-I) risultante dallo stralcio dell'art. 34 dell'A.S. 2287 deliberato dall'assemblea nella seduta del 6 ottobre 2016.

Assegnato alla 7ª commissione permanente (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 19 ottobre 2016 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 6ª (finanze), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione permanente (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, in data 8, 9, 15, 22 novembre 2016; 11, 17, 18, 25, 31 gennaio 2017; 1, 7, 9, 15, 23, 28 febbraio 2017; 7, 8, 9, 21, 28, 29 marzo 2017; 5, 11 aprile 2017; 2, 3, 9, 16, 17, 23, 24, 30, 31 maggio 2017; 14, 20, 21, 27, 28 giugno 2017.

Esaminato in aula in data 2 maggio 2017; 14, 19 settembre 2017 ed approvato in data 20 settembre 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4652):

Assegnato alla VII commissione permanente (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 settembre 2017 con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), III (affari esteri), V (bilancio), VI (finanze), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione permanente (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, in data 3, 4, 10, 17, 18, 26 ottobre 2017.

Esaminato in aula in data 6 novembre 2017 ed approvato definitivamente in data 8 novembre 2017.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

